

PROTOCOLLO D'INTESA

TRA
IL MINISTERO DELL'INTERNO
E
UNIONCAMERE

il **Ministero dell'Interno**, in persona del Ministro, Dottoressa AnnaMaria Cancellieri,

L'Unione Italiana delle Camere di Commercio, Industria e Artigianato e Agricoltura (Unioncamere), con sede in Roma, in persona del Presidente, Dottor Ferruccio Dardanello,

in seguito definite "Parti"

VISTI

la Legge 1 aprile 1981 n.121;

La Legge 29 dicembre 1953 n.580, come modificata dal Decreto Legislativo 15 febbraio 2010 n.23 concernente, tra l'altro, strutture e funzioni di Camere di Commercio e di Unioncamere;

Il Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n.196 recante "Codice in materia di protezione dei dati personali";

CONSIDERATO

che presso il Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Direzione Centrale della Polizia Criminale sono istituiti il Servizio Analisi Criminale e il Servizio per il Sistema Informativo Interforze;

PREMESSO CHE

la sicurezza delle attività produttive costituisce un fattore di crescente importanza per garantire e supportare lo sviluppo del Paese;

il contrasto alle infiltrazioni della criminalità nel circuito dell'economia sana e, più in generale, una incisiva riduzione dei fenomeni criminali sono la risultante di azioni diverse, ma complementari, che si muovono sia sul piano della prevenzione che della repressione;

CONSIDERATO

che le infiltrazioni malavitose nei settori del commercio e della libera professione imprenditoriale necessitano anche di una sempre più puntuale attività di analisi integrata e dell'individuazione delle misure di difesa che, nel tempo, si rivelino più idonee;

CONVENGONO

Articolo 1
(Finalità)

1. Il presente protocollo è finalizzato a realizzare un rapporto di collaborazione fra le parti, per favorire, nel rispetto delle proprie competenze, l'acquisizione e lo scambio di dati ed informazioni attinenti ai reati in danno degli esercizi commerciali e delle realtà imprenditoriali.

Articolo 2
(Attività di collaborazione)

2. Le parti si impegnano a:

- costituire un Gruppo Tecnico – meglio indicato al successivo articolo 4 – per l'analisi di dati ed informazioni, non coperti da specifici obblighi di riservatezza, sui fenomeni criminosi in danno di attività commerciali e di realtà imprenditoriali;
- individuare le modalità più opportune per lo scambio di dati statistici ed informazioni sui fenomeni monitorati, anche ai fini della loro diffusione ai Comitati della legalità, istituiti presso le Camere di Commercio;
- verificare i risultati conseguiti successivamente all'applicazione di tecnologie di sicurezza ai fini preventivi e investigativi;
- elaborare documenti di analisi quantitative e qualitative capaci di identificare fenomeni e contesti territoriali a maggior rischio.

Articolo 3
(Banche dati)

1. In particolare, UNIONCAMERE si impegna, inoltre, a:

- attraverso la dotazione di strumenti tecnici, contribuire alla piena operatività di un sistema di "georeferenziazione" a cura del Servizio per il Sistema Informativo Interforze della citata Direzione Centrale della Polizia Criminale, che lo renderà disponibile a tutte le Forze di polizia ed al Servizio di Analisi Criminale della stessa Direzione Centrale, anche al fine di estrarne i dati necessari agli approfondimenti ed agli esami indicati nel presente protocollo;
- favorire la razionalizzazione, lo sviluppo e la diffusione, per il tramite di Infocamere, degli accessi interforze di polizia ai data base delle Camere di Commercio.

2. Con l'obiettivo di dare immediata applicazione dei contenuti del presente protocollo, Infocamere e il Servizio per il Sistema Informativo Interforze definiranno, in un apposito accordo operativo, i termini di collaborazione, volti a dare nuova regolamentazione ai servizi di accesso alle banche dati camerali.

Articolo 4

(Composizione del Gruppo Tecnico e periodicità delle riunioni)

1. Per le attività indicate nell'articolo 2 è costituito un Gruppo Tecnico composto da rappresentanti del Servizio Analisi Criminale, con funzioni di coordinamento, del Servizio per il Sistema Informativo Interforze, entrambi della Direzione Centrale della Polizia Criminale, da rappresentanti di Unioncamere e di Infocamere che si riunirà, con cadenza trimestrale, presso la sede della stessa Direzione Centrale. Su richiesta delle parti, in ragione di situazioni e/o eventi di particolare rilevanza, potranno essere indetti ulteriori incontri.
2. Le parti, di comune accordo e di volta in volta, potranno estendere la partecipazione al Gruppo Tecnico ad esperti di settore e rappresentanti di associazioni di categoria.

Articolo 5

(Progetto sicurezza e prontuario per la prevenzione ed il contrasto ai reati in danno di operatori commerciali e di realtà imprenditoriali)

1. Il Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Direzione Centrale della Polizia Criminale, Unioncamere e Infocamere, attraverso il gruppo tecnico di cui all'articolo 4 del presente protocollo, realizzano un prototipo di incontro informativo (di seguito denominato “Progetto sicurezza”) e relativo materiale divulgativo (di seguito indicato “prontuario”) destinato agli operatori del “terziario”, entrambi finalizzati alla diffusione di informazioni relative a:
 - “buone pratiche” per la prevenzione dei reati in danno di operatori commerciali e di realtà imprenditoriali;
 - comportamenti da mantenere al verificarsi di episodi criminali in danno delle attività imprenditoriali;
 - collaborazione con le Forze di Polizia;
 - sistemi di sicurezza;
2. Il prontuario, una volta messo a punto e concordato nei contenuti e nella forma, sarà pubblicato, in versione “nazionale”.

Articolo 6

(Progetto sicurezza e incontri provinciali)

1. Al fine di garantire la massima diffusione dell'iniziativa le parti convengono di promuovere il “Progetto sicurezza” nelle diverse province italiane con la collaborazione e la presenza di rappresentanti di Unioncamere, Prefetture, Forze di Polizia ed esperti.

Articolo 7

(Diffusione delle informazioni)


1. Le iniziative intraprese, previo parere del Gruppo Tecnico di cui all'articolo 4 del presente protocollo, potranno essere diffuse sugli ordinari mezzi

di comunicazione e sulle pubblicazioni specializzate in materia, senza oneri aggiuntivi al bilancio dello Stato.

Articolo 8
(Durata ed eventuali modifiche)

1. La presente intesa ha durata triennale a decorrere dalla data di sottoscrizione.
2. Le parti si impegnano ad incontrarsi sei mesi prima della scadenza per discutere le modalità di rinnovo.
3. Fermo restando i principi generali, anche prima del termine sopra stabilito, le parti potranno concordemente modificare i contenuti della presente intesa, al fine di un miglior conseguimento degli obiettivi.

Roma, 14 dicembre 2011

Il Ministro dell'Interno
Dottoressa AnnaMaria Cancellieri


Il Presidente di Unioncamere
Dottor Ferruccio Dardanello
